

TI_GERICHTE 12.1997.205 vom 5. Januar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-01-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.205

FR: TI_GERICHTE 12.1997.205 du 5 janvier 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1997.205 del 5 gennaio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'appellata contesta innanzitutto l'ammissibilità in ordine del gravame, osservando come a seguito del decreto pretorile -e prima che allo stesso fosse conferito l'effetto sospensivo dal presidente di questa Camera- essa avrebbe già provveduto ad indire l'assemblea generale della convenuta e avrebbe con ciò sostituito gli amministratori; il patrocinatore di controparte avrebbe perciò ricevuto l'incarico di allestire l'appello da persone che non erano più abilitate a rappresentare la convenuta, da cui l'irricevibilità del gravame. La censura è infondata. La revoca di un amministratore di una società anonima ha di regola effetto immediato: ciò significa che l'amministratore revocato non è più autorizzato a vincolare la società stessa (Bürgi, Commentario zurighese, N. 10 ad art. 705 CO). Gli atti che egli dovesse nondimeno eseguire in nome della società prima della pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) della sua revoca sono tuttavia validi nei confronti dei terzi in buona fede (Plüss, Die Rechtsstellung des Verwaltungsratsmitgliedes, Zurigo 1990, p. 104, e in particolare n. 535; ZR 1973 N. 61 p. 157) e ciò in quanto le iscrizioni nel registro di commercio diventano efficaci nei confronti di questi ultimi solo il giorno feriale successivo a quello della data di pubblicazione stampata sul FUSC nel quale esse sono apparse (art. 932 cpv. 2 CO). Nel caso di specie è pacifico che gli amministratori della convenuta sono stati formalmente revocati il 22 agosto 1997 -l'iscrizione a giornale è del medesimo giorno- e che la pubblicazione sul FUSC è avvenuta il 4 settembre 1997. L'appellata non avendo asserito -né tanto meno dimostrato- che la revoca degli amministratori sia stata resa nota al patrocinatore della convenuta (rispettivamente che quest'ultimo ne abbia comunque preso conoscenza) prima del 27 agosto 1997, data dell'inoltro dell'appello, è chiaro che egli poteva senz'altro validamente allestire a nome della società convenuta l'atto di appello qui in esame, tanto più che giusta l'art. 3 CC la sua buona fede era presunta.

E. 2

È principio unanimemente riconosciuto che l'autorità di appello può accertare la nullità assoluta di una sentenza (possibilità che in casi eccezionali le è data anche al di fuori di una valida procedura di ricorso, cfr. ICCTF

E. 4

L'appello è pertanto evaso ai sensi dei considerandi, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate con il gravame. Alla parte appellata, che a torto ha resistito al gravame e che risulta perciò soccombente, vanno caricate la tassa di giustizia, le spese e le

ripetibili di questa sede (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 27 agosto 1997 _____ è evaso ai sensi dei considerandi . § Di conseguenza il decreto 20 agosto 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è dichiarato nullo. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'450.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 1'500.- da anticiparsi dall'appellante, sono poste a carico dell'appellata, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili di appello. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.